

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Rovereto (TN) la Società Cooperativa denominata "CER SOLIDALE TRENTINA Società Cooperativa".

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e, nel perseguire l'interesse generale della comunità, fornisce prevalentemente benefici ambientali economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera piuttosto che profitti finanziari.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della cooperativa stessa.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale scopo è perseguito mediante la valorizzazione dell'utilità conferita dai soci attraverso il loro consumo/la loro produzione di energia, e/o mediante la fornitura ai soci stessi di beni e servizi, utili per ottenere la generazione e l'incentivazione economica dell'energia condivisa all'interno della comunità energetica rinnovabile.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della green community, per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei

soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma e effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Movimento cooperativo provinciale, nazionale ed europeo. Di conseguenza aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3, la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività:

- provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile;
- sottoscrivere accordi con soci operatori, consumatori prosumer o produttori, o con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti stessi, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- sottoscrivere accordi con soci operatori o terzi per l'acquisizione della disponibilità di aree, spazi, immobili utili all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici e privati volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei soci per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;
- erogare servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando

come Aggregatore (Balance Service Provider);

- sostenere e promuovere progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;
- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici, anche operando in qualità di Energy Service Company;
- promuovere l'attività sociale, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e dei risultati;
- promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- ideare, sviluppare e partecipare, anche con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- realizzare promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- sviluppare programmi software idonei a consentire:
 - o una razionale compravendita di energia elettrica;
 - o risparmi energetici;
- organizzare servizi accessori o complementari alla distribuzione elettrica;
- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia anche a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella

progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica;
- sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile, e-car sharing;
- promuovere interventi di domotica e di efficientamento energetico;
- promuovere forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;
- svolgere operazioni di acquisto o vendita di energia da fonti rinnovabili, nell'interesse dei soci, nel rispetto delle disposizioni e della regolamentazione tecnica di riferimento;
- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;
- partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale;
- promuovere la partecipazione alla vita della Cooperativa ed alle scelte strategiche da parte dei soci;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la

Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi - necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, oltre all'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue eventuali norme modificative ed integrative, ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i soggetti previsti all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi: persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Potranno altresì assumere la qualifica di soci i soggetti indicati da eventuali successive modifiche normative e provvedimenti attuativi.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori i soggetti indicati al comma precedente in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- soci cooperatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di

connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

- soci cooperatori produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;

- soci cooperatori prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

I poteri di controllo sono esercitati dai soci di cui al secondo comma del presente articolo che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti sottoposti a procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica e nemmeno le grandi imprese.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;
- c) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
- d) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;

e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

i) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

j) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

k) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

l) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, al momento dell'ingresso in società, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonché al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;

d) a conferire l'utilità derivante dalla produzione e/o dal consumo di energia afferente ai propri POD connessi alla rete elettrica, fornendo e sottoscrivendo la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione, e a consentire alla Cooperativa di acquisire i dati e le misure relative;

e) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno;

f) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale;

g) a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;

h) se produttore o prosumer, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti/unità di produzione o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo, prodotta dagli impianti/unità di produzione registrati all'interno della comunità energetica di riferimento.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori. Le suddette variazioni hanno effetto dal

momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Referente, Riparto degli incentivi e dei corrispettivi)

I soci cooperatori individuano la Cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energie elettrica condivisa.

Con l'avvenuta ammissione, il socio cooperatore, a qualunque categoria appartenga, conferisce alla Cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il G.S.E. per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla Cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti del GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti di GSE e di soggetti terzi.

Spetta alla cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata e condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

In particolare viene delegato il Consiglio di amministrazione delegato per il riparto delle risorse introitate con riferimento all'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto incassato con riferimento ai precedenti commi, tenuto conto dell'obbligo di destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.Lgs n. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori criteri di ripartizione fra i quali, a titolo esemplificativo:

- ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;
- comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento.

La cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né cedute con effetto verso la società, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto.

Art. 10 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per l'esercizio del diritto di recesso è dovuto il pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto anche degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre

che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio assoggettato alle procedure liquidatorie previste dal codice della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il socio escluso è tenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla Cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del

codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'art. 2535, comma 3, C.C..

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci operatori.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite

esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate. Sono salve le norme di legge inderogabili in materia.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Delibera di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 21;
- c) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- f) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile, di eventuali dividendi.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli scambi mutualistici effettuati dai soci in ciascun esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
- g) approva i regolamenti interni, incluso quello di cui all'articolo 8;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 24 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può

anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché entro il territorio provinciale.

La convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Cooperativa e comunicato via e-mail ad ogni singolo socio oppure comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata o Pec, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 26 (Voto ed intervento)

Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni e se non sono in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, e degli scrutatori. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta, elegge nel suo seno il

Presidente ed il Vicepresidente.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, ma in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori oppure da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività della base sociale, laddove previsti, indicati in un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Spettano al Consiglio di amministrazione le seguenti decisioni:

- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;

- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, potranno chiedere di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 30 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o sistema di messaggistica, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Si richiama espressamente quanto previsto al precedente art. 24, 1° co.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Non sono ammesse deleghe.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale.

E' compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea

deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla

legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al presidente per l'approvazione, che lo firmerà alla prima occasione utile.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Qualora si tratti di regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerte in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalla legge.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.